



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive**

DETERMINAZIONI stagione 2009/2010

nr . **33/2009** del 23 settembre 2009



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per lo sport



Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Federazione Italiana Giuoco Calcio



Lega Nazionale Professionisti



Lega Italiana Calcio Professionistico



Lega Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in data 23 settembre 2009, alle ore 11.00, presieduto dal Dr. Pietro IEVA e con la partecipazione di:

Dott. Salvatore PROTO	PCM – Struttura di Missione per lo Sport
Dott. Enrico GENERALI	PCM - Dip. Protezione Civile
D.ssa Marta DE BELLIS	Ufficio Ordine Pubblico
Dr. Carlo AMBRA	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Francesco DI CRESCE	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Rosario ROSSETTI	Servizio Reparti Speciali
Ten.Col. Giuseppe BATTAGLIA	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Magg. Marcello CORATELLA	Comando Generale Guardia di Finanza
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	F.I.G.C.
Dr. Giovanni SPITALERI	FIGC - Uff. Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza
Ing. Luigi LUDOVICI	C.O.N.I.
Ing. Carlo LONGHI	Lega Nazionale Professionisti
Arch. Vittorio Ansaldo VACCARI	Lega Pro
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Alfredo SABEONE	Ferrovie dello Stato
Dr. Antonio GALLO	Autogrill



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Roberto MASSUCCI, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

- Preso atto che** domenica 27 settembre 2009 è in programma l'incontro di calcio "**Spezia - Pro Vercelli**" (2[^] Div.) e domenica 4 ottobre 2009 sono in programma gli incontri "**Atalanta - Milan**" (serie A), "**Roma - Napoli**" (serie A), "**Pescara - Ternana**" (1[^] Div.), "**Sorrento - Benevento**" (1[^] Div.), "**Samonifacese - Pro Belvedere Vercelli**" (2[^] Div.) e "**Brindisi - Siracusa**" (2[^] Div.);
- Vista** la direttiva del Sig. Ministro dell'Interno nr. 555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14 agosto 2009, con la quale vengono impartite precise disposizioni alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza per la stagione calcistica 2009/2010;
- Valutate** le informazioni rappresentate dai componenti dell'organismo collegiale relative agli incontri in argomento;
- Viste** le note trasmesse dalle Autorità provinciali di *Bergamo, Pescara e Roma* concernenti gli incontri in premessa;
- Viste** le determinazioni dell'Osservatorio nr. 17/2009 del 7 aprile 2009, nr. 30/2009 del 2 settembre 2009 e 28/2009 del 19 agosto 2009;
- Preso atto** del monitoraggio effettuato sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e dalla Lega Pro;
- Considerata** la nota della *Federazione Italiana Giuoco Calcio* del 22 settembre 2009, con la quale viene richiesto il riconoscimento del "Corso Nazionale Integrativo per la formazione dei Delegati alla Sicurezza delle Società Sportive di serie "A", "B" e Lega Pro con impianti superiori o inferiori a 7.500 spettatori", tenutosi a Coverciano dal 10 all'11 settembre 2009;
- Tenuto conto** dei quesiti pervenuti da alcune Questure della Repubblica all'Osservatorio, quale organo di consulenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

tecnico – amministrativa del Ministro dell'Interno, circa la possibilità di valutare se, in relazione ad una interpretazione sistematica della normativa di settore, sia possibile rendere più coerente l'applicazione degli artt. 8 e 9 della Legge 8 febbraio 2007 n.8, come convertito con la legge 4 aprile 2007 n.41

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Gare ad alto rischio

gli incontri di calcio, **"Spezia - Pro Vercelli"** (2[^] Div.) per responsabilità attribuibili alla tifoseria della Pro Vercelli, **"Roma - Napoli"** (serie A) per le responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, **"Pescara - Ternana"** (1[^] Div.) per le responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, **"Sorrento - Benevento"** (1[^] Div.) per le responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, **"Sambonifacese - Pro Belvedere Vercelli"** (2[^] Div.) per responsabilità attribuibili alla tifoseria della Pro Belvedere Vercelli e **"Brindisi - Siracusa"** (2[^] Div.) per responsabilità attribuibili alla tifoseria del Siracusa, connotati da alti profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive anche ai fini della individuazione di adeguati provvedimenti interdettivi.

Per la gara "Roma – Napoli" i rappresentanti della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti hanno richiesto che la limitazione riguardi solo i non residenti nella provincia di Roma

Gare a rischio

Per l'incontro di calcio **"Atalanta - Milan"** (serie A), considerato a rischio, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è invitato a valutare l'opportunità di suggerire provvedimenti volti a farlo disputare con la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con restrizioni sulla vendita dei biglietti.

* * * * *

Messa a norma impianti Lega Pro

I Prefetti interessati, su conforme proposta dei Questori, sono pregati voler valutare l'opportunità di disporre, per gli stadi che saranno dichiarati "non a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

norma” nella prossima riunione dell’Osservatorio, adeguate prescrizioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con la disputa delle gare “in assenza di spettatori”.

Dalle eventuali limitazioni dovranno essere esclusi i possessori della *tessera del tifoso*, ove sussistano i requisiti minimi per il suo utilizzo (biglietti nominativi, lettori elettronici e varchi presidiati da personale avente funzione di steward).

* * * * *

Omologazione Corso Nazionale integrativo per la formazione dei Delegati alla Sicurezza delle Società di Serie “A”, “B” e “Lega Pro”

La partecipazione al “Corso Nazionale integrativo per la formazione dei Delegati alla Sicurezza delle Società di Serie “A”, “B” e “Lega Pro” con impianti superiori o inferiori a 7.500 spettatori”, tenutosi a Coverciano (FI) dal 10 all’11 settembre 2009, attestata dalla *Federazione Italiana Giuoco Calcio* viene considerata:

- corso di aggiornamento per i partecipanti già in possesso quella qualifica di *Delegato alla Sicurezza*;
- “credito formativo” utile per l’acquisizione della qualifica apicale dell’organigramma stewarding disciplinato dal D.M. 8 agosto 2007, per i partecipanti in possesso di apposito attestato di “*Responsabile di Funzione*” rilasciato da una società regolarmente accreditata dall’Osservatorio. Il rilascio della qualifica di Delegato alla Sicurezza dovrà comunque avvenire da parte dell’organismo di formazione accreditato presso l’Osservatorio.

Analogha procedura potrà applicarsi nei confronti dei partecipanti al precedente corso nazionale integrativo di delegato alla Sicurezza svoltosi a Roma dal 26 al 28 agosto 2008.

* * * * *

Interpretazione degli artt. 8 e 9 del dl 8 febbraio 2007 n.8, come convertito con la legge 4 aprile 2007 n.41

I competenti uffici del Dipartimento, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Pro, ognuno per la parte di propria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

competenza, sono invitati a dare la massima diffusione, a livello territoriale, dei seguenti criteri di applicazione dell' art 8 del dl 8 febbraio 2007 n.8, come convertito con la legge 4 aprile 2007 n.41, riferibile al programma tessera del tifoso:

- sono temporaneamente escluse dal "programma" le persone attualmente sottoposte a DASPO ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure di prevenzione);
- nei casi in cui siano state riportate condanne, anche in primo grado, per reati c.d. da stadio - per episodi per i quali sia stata già comminata la misura del DASPO – il periodo di 5 anni di divieto di accesso al programma deve tenere conto di quello già scontato per il DASPO stesso;
- in caso di intervenuta assoluzione o revisione totale o parziale del provvedimento del DASPO, i motivi ostativi siano considerati immediatamente decaduti.

La presente sostituisce in parte quanto contenuto al riguardo nel secondo punto della determinazione nr. 27 del 17 agosto 2009

* * * *

Precisazione sulla nota a chiarimento del 2/9/2009 (cf.r Det. n.30)

la nota a chiarimento di cui alla determinazione nr. 30 del 2 settembre 2009 non innova in alcun modo la disciplina di settore, ma si limita a specificare che per gli stadi - già a norma in quanto al di sopra di 7.500 spettatori - anche se utilizzati per gare dei campionati dilettantistici, deve comunque essere osservata la normativa di settore.

La presente determinazione è assunta all'unanimità.

Roma, 23 settembre 2009

Il Presidente dell'Osservatorio

Dirigente Generale della P. di S.
(IEVA)

Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(MASSUCCI)